SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1 COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1960

(48ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale dell'ospedale principale di Tripoli " Vittorio Emanuele III " e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia » (620) (*D'iniziativa dei senatori Alberti ed altri*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 592, 595, 598
ALBERTI 596, 597
BUSONI 597
FRANZA 595, 597, 598
LEPORE 595
NEGRI 596
PICARDI, *relatore* 592, 594
TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* . 594, 595, 596, 597
TUPINI 595
ZAMPIERI 593, 594

« Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste » (1279) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 580, 582
BATTAGLIA 582
GIANQUINTO 581
PAGNI 581
TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 581, 582
SCHIAVONE, *relatore* 580

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cerabona, Gianquinto, Lepore, Molinari, Negri, Nenni Giuliana, Pagni, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Ferrari è sostituito dal senatore Baldini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Alberti e Franza.

Intervengono i Ministri delle finanze Trabucchi, per la riforma della pubblica Amministrazione Tessitori e i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per il turismo e lo spettacolo Semeraro.

PICARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste » (1279) *Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVONE, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il problema della sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nella zona di Trieste si presentava certamente complesso, soprattutto perchè si trattava di trovare una conveniente occupazione a persone che avevano prestato servizio in diversi uffici.

Infatti, durante il periodo dell'amministrazione anglo-americana, parte del personale in oggetto aveva lavorato presso l'Amministrazione dello Stato, parte alle dirette dipendenze del Comando, parte aveva prestato un servizio simile a quello che le leggi vigenti classificano di competenza del Ministero del lavoro ed infine un altro gruppo di personale era stato occupato in compiti di pubblica sicurezza.

Data questa complessa situazione, le norme da adottare dovevano essere speciali e distinte, ed infatti il disegno di legge al nostro esame dedica ai singoli casi i titoli e capi di cui è composto.

Per cominciare, il titolo I, capo I, regola le condizioni di quella categoria di personale che ha prestato servizio presso Amministrazioni statali a Trieste.

La soluzione adottata per sistemare queste persone si è presentata ovvia: si sono estese agli impiegati civili non di ruolo le norme sui ruoli transitori, poi diventati ruoli aggiunti con decreto del Presidente della Repubblica del gennaio 1956.

Vi sono inoltre disposizioni che regolano le modalità con cui avviene l'inquadramento nei ruoli aggiunti e fissano la decorrenza per usufruire di questa sistemazione.

Infine, sempre al capo I, è detto che al personale salariato assunto dal Governo alleato si applicano le disposizioni relative ai salariati dello Stato.

Il capo II si interessa del personale che ha prestato servizio non in Amministrazioni statali, ma alle dirette dipendenze del Comando alleato.

È stato all'uopo istituito un ruolo speciale ad esaurimento, tenuto dal Ministero del tesoro, e la disciplina data al riguardo è interessantissima, specie per quanto si riferisce all'ambito del territorio nel quale il personale presterà servizio. Tale territorio, data l'esigenza degli interessati a non cambiare sede, rimarrà quello di Trieste.

Ci sono poi altre norme a carattere specifico sulle quali non insisto, riservandomi di fornire eventuali chiarimenti in sede di discussione degli articoli.

Tuttavia disposizioni particolari sono state stabilite per coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie e che ora passeranno ad altri uffici.

Sono state inoltre stabilite norme a carattere regolamentare — per la domanda di collocamento che dovrà essere presentata entro un certo termine — sulle quali non mi soffermo, per arrivare senz'altro all'esame della sistemazione data a quella categoria di personale che, per le norme vigenti, rientra nella competenza del Ministero del lavoro.

A tale riguardo si istituisce a Trieste l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e, in relazione alle esigenze di servizio, i ruoli organici delle carriere di-

rettiva, esecutiva, di concetto e del personale ausiliario, saranno distinti.

Nel caso poi che il personale, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi statali, non chieda o non ottenga l'inquadramento che gli spetta, tale personale è mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e, in corrispondenza delle unità così trattenute, rimarranno vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli.

Per finire, al titolo II è regolata la posizione del personale che all'epoca del Governo militare alleato abbia prestato mansioni di polizia e che ora viene inquadrato nei Corpi di polizia della Venezia Giulia.

Si è infatti previsto l'inserimento di tale personale nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, finanza e guardia forestale dello Stato, con iscrizione in ruoli separati e con carriere limitate al grado di maggiore.

Coloro i quali vogliano rimanere in servizio hanno la possibilità di frequentare corsi adeguati, in esito ai quali potranno conseguire i gradi dovuti; qualora però tali persone non vogliano perseverare in queste attività è prevista anche la possibilità dell'inquadramento negli impieghi civili.

Come gli onorevoli colleghi si saranno resi conto, tutte le norme di questo disegno di legge sono state dettate soprattutto da un sentimento di dovuta riconoscenza verso il personale di cui trattasi, e pertanto mi dichiaro favorevole all'approvazione di esso, augurandomi che altrettanto voglia fare la Commissione tutta.

GIANQUINTO. Onorevole Presidente, desidererei fare una dichiarazione di voto.

Il presente disegno di legge ha una lunga storia ed è il risultato di una preparazione durata anni di lavoro; siamo quindi veramente lieti che finalmente si sia addivenuti ad un consenso unanime su questo provvedimento.

È però vero che una categoria di personale, comprendente i dipendenti che hanno superato o stanno per superare i 65 anni di età, è stata trascurata da questo disegno di legge, ma poichè penso che il Governo vorrà esprimersi in suo favore, ritengo inutile presentare un ordine del giorno con il quale si chieda al Commissario generale del Governo a Trieste che, con suo decreto, sani questa ingiustizia.

Il mio Gruppo pertanto vota a favore di questo provvedimento e anzi pregherei la Commissione di voler fare altrettanto perchè, in definitiva, si tratta di un disegno di legge che fa pensare ad una scarpa costruita appositamente per un piede difettoso, di un provvedimento che potremmo definire ortopedico e che, solo in relazione alla posizione anormale che vuol sanare, dobbiamo votare ed approvare.

PAGNI. Vorrei ricordare agli onorevoli senatori, che la 6ª Commissione del Senato ha approvato in sede deliberante un provvedimento analogo che riguarda la categoria degli insegnanti del territorio di Trieste.

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Onorevoli senatori, questo provvedimento, come ha ricordato il senatore Gianquinto, è il risultato di un lungo lavoro e del coordinamento di vari disegni di legge d'iniziativa parlamentare presentati dinanzi all'altro ramo del Parlamento, dal quale ha da poco ricevuto approvazione.

Ciò vuol dire che il provvedimento è importante e soprattutto molto atteso dalle 5.000 unità circa ad esso interessate.

Senza dubbio, se lo si volesse esaminare a fondo, con molte probabilità ci accorgeremmo che è criticabile in molti punti, ma, data l'eccezionalità della situazione che questo disegno di legge tende a regolare, l'attesa del personale interessato, il fatto che i ruoli di questo personale sono ad esaurimento — vale a dire che coloro che se ne vanno in una maniera o nell'altra non saranno sostituiti — giustifica la sua approvazione.

Per quanto riguarda il problema, cui pure si è fatto cenno, del personale che sta per raggiungere o ha superato il 65° anno di età, a mio avviso, non dovrebbe sorgere alcun dubbio che anche a tale categoria sono applicabili le norme degli articoli 31 e 32 delle

disposizioni finali del provvedimento in esame.

Poichè però, agli interpreti sottili, sono sorti al riguardo dubbi e perplessità, posso senz'altro annunciare in forma ufficiale che sarà provveduto a chiarire — più che a dettare norme nuove — la posizione del suddetto personale, nel senso da esso desiderato, attraverso un documento che uscirà sul Bollettino degli atti ufficiali del Commissario generale del Governo di Trieste.

Tale documento chiarirà che gli articoli 31 e 32 di questo disegno di legge sono applicabili anche alle poche unità che hanno superato i 65 anni di età.

Per quanto esposto, ritengo che la Commissione possa con animo tranquillo passare all'esame degli articoli e all'approvazione del disegno di legge in discussione.

BATTAGLIA. Sono perfettamente d'accordo sul motivo di fondo che ispira questo provvedimento, sulla peculiarità del disegno di legge stesso, e di conseguenza sono per la sua immediata approvazione.

Non vorrei però che in quest'Aula si abusasse della parola « urgenza » in funzione di feste natalizie o di determinate reticenze di gruppi e categorie che evidenziano perplessità in particolari momenti, perchè bisogna ricordare che il legislatore, pur dovendo essere sensibile a certe cose, dev'essere del tutto insensibile quando ciò sia necessario per la migliore formazione di una legge ritenuta inadeguata nella sua stessa formulazione.

Ora, poichè per quanto riguarda questo provvedimento, non abbiamo eccezioni di fondo da sollevare, mi auguro che non si perda altro tempo prima di arrivare alla approvazione di esso.

Ho peraltro qualche dubbio, onorevole Ministro, circa l'efficacia del documento che il Commissario generale di Trieste dovrà emettere per far beneficiare una certa categoria di personale di quanto disposto dagli articoli 31 e 32 del provvedimento in oggetto, perchè sappiamo tutti benissimo che se una legge non si può applicare non vi sono circolari o documenti che convincano a fare il contrario.

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Senatore Battaglia, il Commissario generale di Trieste emetterà non un documento, bensì un decreto.

BATTAGLIA. Con questa precisazione ogni mia perplessità è eliminata.

Pensavo infatti si trattasse della solita circolare, cui le varie Amministrazioni reagiscono in modo diverso; sarebbe allora potuto accadere che solo una parte del personale in oggetto avrebbe usufruito dei benefici previsti, e si sa che è più duro dover soffrire per chi non abbia « compagni al duol ».

Poichè l'onorevole Ministro parla di decreto non ho che da augurarmi che si passi al più presto alla votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Avremmo dovuto ricevere, in merito al provvedimento in discussione, il parere della Commissione finanze e tesoro.

Poichè sono trascorsi gli otto giorni regolamentari e non c'è stata domanda di proroga, a norma dell'articolo 31 del Regolamento del Senato, possiamo procedere alla votazione del disegno di legge stesso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

TITOLO I.

PERSONALE CIVILE

CAPO I.

PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO ASSUNTO CON MANSIONI IMPIEGATIZIE O SALARIALI PRESSO GLI UFFICI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

Art. 1.

I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1954, n. 961, sono estesi agli impiegati civili non di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, che siano stati assunti

dopo il 1° maggio 1948 ed anteriormente al 26 ottobre 1954 a seguito di provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana negli Uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste e che si trovino attualmente in servizio negli uffici stessi.

Gli impiegati che, ai sensi del precedente comma, hanno titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, debbono presentare, a pena di decadenza, domanda documentata nel termine di 60 giorni dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre 60 giorni da tale data.

La sistemazione concessa dai precedenti commi non può comunque avere decorrenza da data anteriore al 26 ottobre 1954, ed il periodo compreso tra la data di sistemazione ed il 1° luglio 1956 è considerato come anzianità di ruolo speciale transitorio.

(*È approvato*).

Art. 2.

Al personale salariato assunto con provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana presso le Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste, e tuttora in servizio, si applicano, con decorrenza non anteriore al 26 ottobre 1954, le disposizioni relative ai salariati dello Stato.

(*È approvato*).

CAPO II.

PERSONALE CIVILE ASSUNTO CON MANSIONI IMPIEGATIZIE O SALARIALI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE ANGLO-AMERICANA NEL TERRITORIO DI TRIESTE.

Art. 3.

È istituito un « ruolo speciale ad esaurimento » tenuto dal Ministero del tesoro, nel quale sono inquadrati i cittadini italiani attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, come impiegati o come salariati già assunti alle dirette dipendenze del l'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio stesso, compresi i dipendenti in servizio ininterrotto dal 25 ottobre 1954, della Sezione lavori aiuto-disoccupati del Dipartimento dei lavori pubblici (S.E.L.A.D.) e del Centro addestramento maestranze (C.A.M.).

Tale personale è inquadrato nelle qualifiche o categorie di detto ruolo secondo le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Al personale inquadrato nel « ruolo speciale » sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge le disposizioni relative allo stato giuridico al trattamento economico e di quiescenza de personale civile di ruolo dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Sul formale inquadramento delibera, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario del Ministero dell'interno e da un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con qualifica non inferiore a direttore di divisione, nonchè da un funzionario designato dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste. Per ciascun componente è nominato un supplente.

Alla commissione è addetto uno speciale ufficio di segreteria, presso il quale potranno essere comandati funzionari di altre Amministrazioni.

L'assegnazione del personale alle singole Amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, nell'ambito del Territorio di Trieste, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

I provvedimenti della Commissione sono definitivi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli potrà essere trasferito ad uffici dipendenti da amministrazioni diverse da quella di assegnazione, sempre nell'ambito del Territorio di Trieste, previa intesa fra le Amministrazioni o — a richiesta dell'interessato — anche fuori di detto Territorio. Lo stesso personale potrà essere inoltre comandato presso il Commissariato generale del Governo.

(*È approvato*).

Art. 6.

Al personale inquadrato nel « ruolo speciale ad esaurimento » è attribuita, con effetto dalla data di inquadramento, la retribuzione corrispondente al coefficiente o alla qualifica assegnata, in applicazione delle tabelle *A* e *B*, tenendo conto della anzianità di servizio per la determinazione degli aumenti periodici maturati dall'ultima promozione conseguita.

Qualora la retribuzione risulti inferiore agli assegni complessivamente percepiti alla data dell'inquadramento, anche se non conglobati, è concesso, fino alla concorrenza della differenza tra gli emolumenti considerati, un assegno personale non riassorbibile negli aumenti periodici dello stipendio e dell'aggiunta di famiglia.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio di Trieste, è riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Lo stesso personale ha facoltà di optare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione, per il trattamento previdenziale in atto.

Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, salvi gli effetti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione per quanto attiene al trattamento previdenziale.

(*È approvato*).

Art. 8.

Gli impiegati del « ruolo speciale » sono trattenuti in servizio fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio.

I salariati inquadrati nel « ruolo speciale » sono trattenuti in servizio sino al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° anno di età se donne.

I dipendenti che alla scadenza dei termini predetti non abbiano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza fruiscono di una anzianità convenzionale ragguagliata al periodo necessario per il conseguimento di tale diritto, fino ad un massimo di 5 anni.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il personale investito di funzioni giudiziarie dall'Amministrazione militare anglo-americana, cessa dalle funzioni medesime e sarà utilizzato per altre funzioni.

Si applicano ad esso le disposizioni di cui al presente capo.

Ai fini dell'assegnazione del coefficiente di retribuzione detto personale è equiparato al personale civile appartenente alla « supercategoria ».

(*È approvato*).

Art. 10.

Al personale inquadrato nel « ruolo speciale » si applicano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 1 per il collocamento nei ruoli aggiunti.

La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 60 giorni dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e qualora l'anzianità stessa sia già maturata alla data del provvedimento di inquadramento nel « ruolo speciale », non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; all'atto della ammissione nel ruolo aggiunto l'interessato viene cancellato dal ruolo speciale.

(*È approvato*).

CAPO III

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO ED INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PERSONALE

Art. 11.

È istituito a Trieste l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi ed agli effetti degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Oltre ai compiti demandati dagli articoli citati, esso esercita anche azione di coordinamento e vigilanza sugli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Gorizia e di Udine.

(*È approvato*).

Art. 12.

In relazione alle esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del precedente articolo i ruoli organici del personale degli uffici del lavoro, di cui ai quadri n. 17 delle carriere direttive, n. 35 delle carriere di concetto, n. 55 delle carriere esecutive e n. 75 delle carriere del personale ausiliario, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli stabiliti dalle tabelle *D, E, F, G*, allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste e in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere statali, già assunto dal Governo militare alleato nel Territorio medesimo per l'esigenza dei servizi, che istituzionalmente rientrano nell'attuale competenza degli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può essere inquadrato, su domanda da presentarsi coi relativi documenti al Commissario generale del Governo entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici previsti dal precedente articolo 12 nei limiti dell'aumento derivanti dalla attuazione dello stesso articolo 12 e con i criteri fissati dagli articoli 14 e 15.

In quanto applicabile, si osserva il disposto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

(*È approvato*).

Art. 14.

Nel ruolo della carriera direttiva può essere inquadrato il personale che sia provvisto del diploma di laurea e svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni proprie del ruolo stesso.

Nel ruolo della carriera di concetto può essere inquadrato il personale di cui al precedente comma che non ottenga l'inquadramento nel ruolo della carriera direttiva, nonchè quello provvisto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni di concetto.

Nei ruoli delle carriere esecutive e del personale ausiliario possono essere inquadrati,

rispettivamente, coloro i quali siano provvisti del diploma di scuola d'istruzione secondaria di primo grado ed abbiano svolto mansioni esecutive e coloro i quali abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.

Per il collocamento nelle singole qualifiche superiori alle iniziali, è richiesta alla data di entrata in vigore della presente legge, una anzianità nelle qualifiche parificabili, attribuite dal Governo militare alleato con l'esercizio di funzioni non inferiori a quelle connesse alle qualifiche medesime, e con il contemporaneo possesso del titolo di studio prescritto corrispondente:

ai periodi stabiliti dall'articolo 39 comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per le qualifiche della carriera direttiva;

ad un quadriennio, per ciascuna delle qualifiche superiori alle iniziali della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

Ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per la promozione alle qualifiche di « direttore principale » della carriera direttiva, e « primo segretario » della carriera di concetto, e dell'ammissione all'esame di concorso ed allo scrutinio di merito comparativo per la promozione alla qualifica di « primo archivista » della carriera esecutiva il servizio richiesto dal precedente comma per il collocamento nelle qualifiche superiori alla iniziale è computato per il periodo successivo al 26 ottobre 1954 in aggiunta a quello di ruolo.

Il collocamento nella qualifica di « agente tecnico », nel limite di due posti può essere effettuato per coloro i quali svolgono le mansioni di autista da data anteriore al 26 ottobre 1954, con il contemporaneo possesso della patente di guida richiesta dalle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi statali, già assunto dal Governo militare alleato per le esigenze dei servizi indicati dal precedente articolo 13 che non chiede o non ottenga l'inquadramento ivi previsto è mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948 n. 381, non oltre il 65° anno di età.

L'assegnazione alle singole qualifiche superiori alle iniziali delle categorie di cui alla tabella *C* annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è effettuata in base ai medesimi criteri stabiliti dal precedente articolo 14 per il collocamento nelle corrispondenti qualifiche della carriera di concetto esecutiva e del personale ausiliario.

In corrispondenza delle unità trattenute in servizio con rapporto di impiego a contratto quinquennale a norma dei precedenti commi e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario degli uffici del lavoro, nei limiti degli aumenti risultanti dalle tabelle *D*, *E* *F* e *G*, allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 16.

L'inquadramento nei ruoli organici e la assegnazione alle categorie di personale a contratto, in attuazione rispettivamente dei precedenti articoli 13, 14 e 15, sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Commissione prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955 n. 520, che a tal fine compila apposite graduatorie di merito.

Tali graduatorie determinano anche l'ordine di ruolo per il personale previsto dal precedente articolo 14.

La proposta, di cui al precedente primo comma, deve essere formulata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il provvedimento ministeriale relativo, ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine.

In quanto applicabile, si osserva il disposto degli articoli 6 e 7.

(*È approvato*).

TITOLO II.

PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA DELLA VENEZIA GIULIA

CAPO I.

COLLOCAMENTO IN RUOLI ORGANICI SEPARATI E LIMITATI.

Art. 17.

Il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa « divisione prigioni » e del Corpo forestale di Trieste, assunto dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assunto in servizio rispettivamente nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato ed è iscritto in ruoli separati e limitati sino al grado di maggiore presso detti Corpi in base alla tabella *C* di equiparazione allegata alla presente legge.

A tale personale è attribuito lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza previsto per il personale dei suddetti Corpi.

L'anzianità assoluta nel grado attribuito in applicazione del primo comma è determinata dalla data di promozione al corrispondente grado ricoperto nei Corpi di provenienza al momento della entrata in vigore della presente legge.

Per il personale i cui gradi vengono unificati in base alla tabella *C*, l'anzianità assoluta nel grado attribuito è determinata dalla data di promozione al grado meno elevato tra quelli unificati.

L'anzianità relativa è determinata dalla valutazione comparativa dei meriti acquisiti durante il servizio prestato.

(*È approvato*).

Art. 18.

Al formale inquadramento previsto dal precedente articolo provvederanno le Commissioni di avanzamento istituite per ciascuno dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 19.

Per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio al personale di cui al presente capo verrà computato per intero il periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza dalla data di promozione al grado rivestito.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 20.

A coloro che siano colpiti da limiti di età per la permanenza in servizio nel grado rivestito e non abbiano raggiunto l'anzianità minima prevista per il trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 8.

(*È approvato*).

CAPO II.

OPZIONE PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI QUALIFICAZIONE E PER L'INQUADRAMENTO NEGLI IMPIEGHI CIVILI.

Art. 21.

Il personale di cui al precedente capo, può chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'ammissione ad appositi corsi di qualificazione rispettivamente per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti

nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato;

b) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato secondo le disposizioni del titolo I, capo II.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato può chiedere:

a) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato ai sensi del precedente articolo e con l'applicazione della legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni;

b) entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esonero dal servizio e la rivalutazione della pensione per il servizio prestato nel Corpo di provenienza e per il grado raggiunto, a norma della citata legge 11 aprile 1938, n. 420 e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 23.

Gli aspiranti ai corsi debbono essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) per l'ammissione ai corsi per la nomina a sottotenente:

1) rivestire il grado di ufficiale nei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, dell'ex Divisione prigioni e della guardia di finanza di Trieste;

2) essere munito del diploma di licenza di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;

3) non avere superato il 35° anno di età alla data di assunzione da parte della Amministrazione militare anglo-americana;

4) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per la nomina a sottotenente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo della guardia di finanza;

b) per l'ammissione ai corsi per la nomina a guardia o grado corrispondente:

1) rivestire il grado di guardia, guardia scelta, appuntato o sottufficiale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa dell'ex Divisione prigioni, della guardia di finanza o forestale di Trieste;

2) non aver superato il 28° anno di età alla data di assunzione da parte dell'Amministrazione militare anglo-americana;

3) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia o forestale dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 24.

I corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente hanno la durata di nove mesi; i corsi di qualificazione per la nomina a guardia e grado corrispondente, hanno la durata di tre mesi.

I corsi predetti sono effettuati nei termini e con le modalità che saranno stabilite con decreto dei ministri competenti.

(*È approvato*).

Art. 25.

Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti sono, con decorrenza dalla data di inizio dei corsi, assunti in via di esperimento nel grado rispettivamente di sottotenente, guardia o grado corrispondente, con diritto al trattamento economico iniziale di tale grado.

Gli ufficiali, riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, ove occorra anche in soprannumero agli organici, con anzianità re-

lativa determinata in base al punteggio conseguito negli esami finali dei corsi, prendendo posto dopo l'ultimo pari grado con uguale anzianità assoluta.

Le guardie e gradi corrispondenti in esperimento, se riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati, ove occorra anche in soprannumero agli organici, e contraggono la ferma di tre anni. La loro anzianità è stabilita in base ai criteri enunciati nel precedente comma.

Il servizio, anche non continuativo, prestato dal personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi alla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana è computato per intero come servizio statale non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza ed è riscattabile secondo le norme vigenti. La disposizione non si applica quando le interruzioni del servizio siano state dovute alla volontà del personale interessato.

Non possono essere coperti col personale nominato ai sensi dei precedenti commi i posti d'organico vacanti, per i quali siano in corso reclutamenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti in soprannumero, che si determinano in applicazione del presente articolo, saranno riassorbiti per i gradi di sottotenente, guardia e gradi corrispondenti con un terzo delle successive vacanze nei gradi stessi.

(*È approvato*).

Art. 26.

Coloro i quali abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi di qualificazione di cui ai precedenti articoli e non l'abbiano ottenuta per mancanza di requisiti, che non costituiscano impedimento alla nomina negli impieghi civili dello Stato, possono chiedere l'inquadramento negli impieghi stessi secondo le modalità indicate nel precedente articolo 21.

Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione che non conseguano la nomina a sottotenente o guardia cessano dal servizio dalla data di comunicazione della dichiarazione di inidoneità. A tale personale è corrisposta una indennità pari a tante mensilità dello stipendio percepito nel Corpo di provenienza quanti sono gli anni di servizio prestati nei Corpi stessi.

(*È approvato*).

Art. 27.

L'inquadramento previsto dal primo comma lettera *b*) del precedente articolo 21 si effettua assegnando tale personale al coefficiente corrispondente al grado in cui sarebbe stato collocato nel soprannumero ai sensi della tabella di equiparazione *C*.

(*È approvato*).

Art. 28.

Al personale collocato nel soprannumero di cui all'articolo 17 e a quello inquadrato negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato di cui al precedente articolo 21 è attribuito un assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantigli al momento della entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione.

(*È approvato*).

Art. 29.

Il servizio prestato antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nei Corpi di polizia istituiti dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia è considerato valido agli effetti delle assicurazioni sociali obbligatorie anche per coloro che sono comunque cessati dal servizio.

Tali assicurazioni danno diritto anche alle prestazioni assicurative di riversibilità.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione delle singole posizioni assicurative viene effettuata a totale carico dello Stato, in deroga alla prescrizione quinquennale vigente, e senza corresponsione di interessi di mora.

Nei 180 giorni successivi, gli interessati, anche se precedentemente decaduti, possono presentare le domande di prestazioni.

(*È approvato*).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Al personale previsto dalla presente legge che gode un trattamento di pensione ordinaria, diretta, non privilegiata a carico dello Stato, si applica la legge 11 aprile 1938, numero 420, e successive modificazioni.

Al personale che gode un trattamento di pensione ordinaria, non privilegiata, a carico di un ente pubblico, o di azienda annessa, viene detratto dalla retribuzione spettante ai sensi della presente legge l'importo della pensione in godimento.

(*È approvato*).

Art. 31.

Al personale che presenta domanda di cessazione dal servizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, in aggiunta all'indennità di anzianità stabilita dall'ordinamento che disciplina il relativo rapporto, una somma pari a due mensilità della retribuzione complessiva in godimento quanti sono gli anni di servizio fino ad un massimo di 12 anni.

La cessazione dal servizio prevista ai sensi del precedente comma è disposta dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, il quale deve provvedere entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda e con decorrenza non posteriore a tale termine.

Il personale che fruisca delle disposizioni del presente articolo non potrà essere riassunto alle dipendenze dello Stato salvo che per pubblico concorso.

(*È approvato*).

Art. 32.

A favore di tutto il personale di cui alla presente legge viene abbuonata l'indennità per anzianità di servizio percepita per il servizio prestato presso l'Amministrazione anglo-americana.

Nel caso di nomina nei ruoli organici o di sistemazione nei ruoli aggiunti, il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nel Territorio di Trieste, è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza con le modalità e alle condizioni previste nell'articolo 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Qualora la nuova retribuzione risulti inferiore, verrà corrisposto un assegno personale, non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia, pari alla differenza tra gli assegni percepiti e quelli spettanti nella nuova posizione giuridica.

(*È approvato*).

Art. 33.

Al personale previsto dalla presente legge che chieda il collocamento a riposo entro 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento, è attribuita una anzianità convenzionale pari al periodo necessario per maturare l'anzianità minima richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza.

Tale anzianità convenzionale non potrà comunque superare i 5 anni e vale sia ai fini del compimento dell'anzianità, sia ai fini della liquidazione della pensione.

Il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

Art. 34.

Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, o la cui domanda non sia stata accettata, oppure intenda optare per l'inquadramento nel personale civile, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 28.

(*È approvato*).

Art. 35.

Al personale di cui al decreto del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste 30 novembre 1954, n. 54, è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico o di quiescenza relativo al grado rivestito precedentemente all'applicazione del decreto medesimo.

(*È approvato*).

Art. 36.

Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico dei fondi, a disposizione del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, destinati alle occorrenze relative al Territorio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura, ora, delle tabelle allegate.

TABELLA *A*.

Categoria Governo militare alleato	Coefficiente corrispondente
Super categoria	500
1ª categoria	402
2ª categoria	325
3ª categoria	271
4ª categoria	229
5ª categoria	202

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

Categoria Governo militare alleato	Categoria salariati nel ruolo speciale ad esaurimento
Uomini:	*Uomini*:
Capisquadra 1ª categoria Capisquadra 2ª categoria	Capi operai
A/1-C/1 operai specializzati	1ª categoria: operai specializzati
A/2-C/2-D/2 operai qualificati	2ª categoria: operai qualificati
A/3-C/3-D/3 operai comuni	3ª categoria: operai comuni
A/4-C/5-D/5 operai manovali	4ª categoria: operai manovali
Donne:	*Donne*:
A/2-C/3-D/3 operaie specializzate	5ª categoria: operaie specializzate
A/4-C/5-D/5 operaie comuni	6ª categoria: operaie comuni

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

Gradi nei Corpi della polizia della Venezia Giulia e della polizia Amministrativa	Grado di nuova attribuzione	Coefficiente corrispondente
Vice sovraintendente Ispettore capo	Maggiore	325
Ispettore	Capitano	271
Vice ispettore	Tenente	229
Sergente di 1ª classe	Maresciallo maggiore	271
Sergente di 2ª classe	Maresciallo capo	229
Sergente di 3ª classe	Maresciallo ordinario	202
Caporale	Brigadiere	180
Guardia	Guardia	131

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

QUALIFICA	Organico
Ispettori generali	N. 3
Direttori capi	» 21
Direttori principali	» 76
Direttori	» 133
Consiglieri di 2ª classe Consiglieri di 3ª classe	» 387
	N. 620

(*È approvata*).

TABELLA *E*.

QUALIFICA	Organico
Segretari capi	N. 3
Segretari principali	» 16
Primi segretari	» 123
Segretari	» 355
Segretari aggiunti Vice segretari aggiunti	» 427
	N. 924

(*È approvata*).

TABELLA *F*.

QUALIFICA	Organico
Archivisti capi	N. 26
Primi archivisti	» 101
Archivisti	» 326
Applicati Applicati aggiunti	» 1.124
	N. 1.577

(*È approvata*).

TABELLA *G*.

QUALIFICA	Organico
Personale addetto agli uffici:	
Uscieri capi	N. 71
Uscieri Inservienti	» 300
	N. 371
Personale tecnico:	
Agenti tecnici	N. 98
	N. 98

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Alberti ed altri: « Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale dell'ospedale principale di Tripoli " Vittorio Emanuele III " e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia » (620)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Alberti ed altri: « Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale dell'ospedale principale di Tripoli " Vittorio Emanuele III " e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PICARDI, *relatore*. Col disegno di legge in esame i presentatori hanno inteso sanare alcune sperequazioni che si sono verificate nei confronti del personale dell'Ospedale principale di Tripoli e del Consorzio generale antitubercolare per la Libia. Una parte di questo personale, infatti, è rimpatriato prima del decreto presidenziale del 30 novembre 1954, n. 1451, e ha ottenuto una sistemazione in ruoli transitori, mentre un'altra parte di questo personale è rimasto in Libia ed ha continuato la sua attività.

In altre parole, il personale rimpatriato è stato distaccato in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e ha potuto usufruire, quale dipendente da Enti soggetti alla tutela del cessato Governo della Libia, dei benefici loro estesi dal predetto decreto presidenziale, optando per la sistemazione tra il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, mentre per il personale non rimpatriato, che si trova in Africa, non è stata prevista alcuna possibilità di sistemazione.

Pertanto, col disegno di legge in esame, si potrebbe riparare, come dicono gli stessi presentatori, a questa grave ingiustizia, estendendo le norme contenute nel decreto presidenziale suddetto anche a quella parte del personale che è rimasta in Africa e che,

assunto prima della cessazione del Governo della Libia, si trovava in servizio alla data del 29 marzo 1955, data in cui è entrato in vigore il decreto presidenziale del 30 novembre 1954, n. 1451.

Le unità di cui trattasi sono soltanto 43, tra il gruppo amministrativo e quello sanitario; anzi da accertamenti effettuati dal Ministero degli esteri, il numero stesso, in effetti, risulta essere notevolmente più esiguo di quello cui ho fatto cenno.

Ritengo, pertanto che, salvo alcuni rilievi che potranno essere avanzati in sede di discussione degli articoli, il disegno di legge debba essere approvato, per andare incontro alle esigenze di queste poche unità che, al momento della cessazione del Governo della Libia, sono rimaste senza tutela.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

La Commissione affari esteri, dal suo canto, ci ha trasmesso il seguente parere:

« Il disegno di legge n. 620 di iniziativa parlamentare intende estendere le norme del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1954, n. 1451 al personale dell'Ospedale principale di Tripoli " Vittorio Emanuele III " e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia.

Si intende con questo disegno di legge sanare una sperequazione esistente tra il personale dell'Ospedale di Tripoli e del Consorzio antitubercolare per la Libia rimpatriato e distaccato in servizio presso Amministrazioni dello Stato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 1451 del 1954 e il personale rimasto in servizio in Africa presso detti Enti.

Il personale del primo gruppo ha potuto optare per la sistemazione tra il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presso cui si trovava in servizio alla data del 25 marzo 1955, data di entrata in vigore del decreto n. 1451 del 1954.

Il presente disegno di legge, per ragioni di equità, ripeto, estende al personale assunto prima della cessazione del Governo della Libia e che si trovava in servizio in Africa alla data del 25 marzo 1955 le stesse disposizioni (articolo 1).

Questo personale dovrebbe far domanda per l'inquadramento entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge al Ministero degli affari esteri o al Ministero della sanità, a seconda che trattasi di personale amministrativo o di personale sanitario.

Il personale che beneficierà di questa sistemazione potrà continuare nella sua permanenza in servizio presso gli Enti di provenienza: il personale sanitario inquadrato nel Ministero della sanità rimarrà, fino a quando presterà servizio in Libia, nella posizione di " comandato " presso il Ministero degli affari esteri e sarà a carico del bilancio di detto Dicastero nella misura prevista per il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana rimasto in servizio in Africa.

Risulta che il disegno di legge comprenderebbe allo stato attuale 27 connazionali, 4 medici e 23 infermieri. L'eventuale inquadramento di questo personale nel Ministero della sanità e in posizione di comando a disposizione del Ministero degli esteri, consentirebbe a questi connazionali di continuare a prestare servizio presso l'Ospedale di Tripoli e presso il Consorzio antitubercolare, dove la loro opera è assai apprezzata, trattandosi di elementi capaci e volenterosi; l'onere degli stipendi metropolitani, finchè questi connazionali rimarranno in servizio presso l'Ambasciata di Tripoli, graverebbe sul Ministero degli esteri, mentre al trattamento economico locale continuerebbe a provvedere il Governo regionale della Tripolitania.

All'atto dell'eventuale rimpatrio il suddetto personale potrà poi essere assunto da Enti locali italiani venendo a beneficiare delle disposizioni del decreto presidenziale del 30 novembre 1954, n. 1451.

Poichè si tratta di un provvedimento equo la 3ª Commissione dà su di esso parere favorevole ».

ZAMPIERI. Ritengo che questo genere di provvedimenti, con i quali lo Stato si sostituisce alla competenza di altri Enti, cozzi fondamentalmente con i princìpi ispiratori della nostra Costituzione. Bisogna rispettare l'autonomia di tutti gli Enti, siano

anche parastatali, e di conseguenza lo Stato deve intervenire solo nel caso in cui l'Ente si rifiuti di provvedere o non possa funzionare.

Vorrei sapere se questo personale che prestava servizio alle dipendenze dell'ospedale e del Consorzio antitubercolare è oggi passato alle dipendenze dello Stato, perchè in questo caso sarei senz'altro favorevole all'accoglimento del disegno di legge; se invece questo personale attualmente dipende da Enti ospedalieri autonomi, che potranno essere opere pie o istituzioni pubbliche, allora sarebbe opportuno che per loro provvedessero i singoli Consigli di Amministrazione, i quali hanno il potere di chiedere l'estensione delle norme del decreto presidenziale a favore di detto personale.

PICARDI, *relatore*. Oggi la situazione è diversa, poichè la Libia non appartiene più all'Italia, ma è uno Stato estero.

ZAMPIERI. Ma il personale di cui si parla presta la sua opera in Libia o in Italia?

PICARDI, *relatore*. Il personale di cui si parla fa parte del secondo gruppo, che attualmente si trova in Libia. Mentre, infatti, il personale del primo gruppo è rimpatriato a suo tempo e, in base alle disposizioni contenute nel decreto presidenziale, è stato immesso nei ruoli transitori delle Amministrazioni dello Stato, il personale del secondo gruppo è rimasto in Africa. Col presente disegno di legge, pertanto, si vogliono estendere anche a coloro che non sono rimpatriati i benefici di cui godono coloro che sono ritornati in Italia. Si tratta, in definitiva, di compiere un atto di giustizia.

ZAMPIERI. In tal caso sono perfettamente d'accordo sull'utilità di tale provvedimento.

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Per la precisione si tratta di un numero esiguo di persone, ed esattamente: 3 medici, 23 infermieri e subalterni che sono addetti all'Ospedale Vittorio Emanuele III, ed una impiegata del Consorzio generale antitubercolare. Per quanto riguarda il loro trattamento economico, posso precisare che i medici percepiscono uno stipendio mensile che varia dalle 64 alle 83 lire libiche, corrispondenti a 96.000 e 124.000 lire italiane, e non fruiscono nè di alloggio nè di alcun trattamento previdenziale; il personale subalterno percepisce dalle 16 alle 23 lire libiche, pari a 24.000 e 34.000 lire italiane, trattamento pari a quello usato al personale libico dell'Ospedale. Si tratta, pertanto, di una situazione che va considerata di carattere eccezionale.

Il personale dipendente dallo Stato o da Enti pubblici minori in Libia, come Municipi, Camere di commercio, Enti di colonizzazione, ebbe una sistemazione in base al decreto presidenziale 30 novembre 1954, numero 1451, e ad esso furono offerte due strade: o l'esodo volontario col pagamento di una certa indennità, oppure la sistemazione alle dipendenze dello Stato. Ora, a prescindere dal fatto che l'Ospedale è eretto in Ente morale, non si tratta comunque di una Istituzione alle dipendenze dello Stato, così come non è alle dipendenze dello Stato il Consorzio generale antitubercolare, sebbene ambedue ricevano un contributo dallo Stato in ragione del 94 per cento.

A parte questo aspetto, bisogna vedere anche il lato morale della questione, dal momento che sia i medici, sia il personale infermieristico, sia l'unica impiegata del Consorzio antitubercolare, sono rimasti in Libia su invito delle stesse autorità italiane, per svolgere un'opera umanitaria consistente nel mantenere un'andamento civile ad un'istituzione che era stata fondata dallo Stato italiano.

Si tratta, ora, di applicare il trattamento previsto dal decreto presidenziale a questo personale che, essendo rimasto in Libia, non ha avuto la possibilità di fruire dei benefici in esso stabiliti. È quindi un atto di giustizia elementare che noi dobbiamo compiere, e ritengo, pertanto, che non vi dovrebbero essere difficoltà, in via di massima, ad approvare integralmente il disegno di legge in esame.

Vi sono due osservazioni riguardo all'articolo 3, che desidererei esporre subito.

Col primo comma dell'articolo 3 si stabilisce la possibilità di inquadramento nelle Amministrazioni statali di questo personale, anche in soprannumero, e si dice che tali inquadramenti sono disposti con decreti del rispettivo Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con effetto dal 29 marzo 1955.

Ora, il Governo sarebbe dell'avviso di eliminare le parole « con effetto dal 29 marzo 1955 », perchè altrimenti verremmo a dare a questa norma un effetto retroattivo, del quale non si comprende il motivo. È evidente, infatti, che la legge diviene operante dal momento in cui entra in vigore.

Inoltre, secondo il suggerimento del Ministero degli affari esteri, presso il quale sarebbe comandato questo personale, il secondo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere sostituito con il seguente:

« Le eventuali interruzioni di servizio successive al 29 marzo 1955 saranno considerate come avvenute per licenza senza assegni, purchè il personale si trovi in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

La ragione di questa modificazione sta nel fatto che il secondo comma dell'articolo 3, così come è stato formulato, presuppone che vi sia del personale, già dipendente dall'Ospedale o dal Consorzio antitubercolare, attualmente non in servizio, che dovrebbe essere considerato per tutto il periodo dell'allontanamento, a partire dal 29 marzo 1955, in licenza senza assegni. Ora, tale personale, ha già trovato, evidentemente, la possibilità di un'attività propria, e non si capisce la ragione per la quale gli debba essere imposto il richiamo alle dipendenze dello Stato, con effetto addirittura dal 29 marzo 1955.

F R A N Z A . Ritengo che tale disposizione sia stata stabilita ai fini della pensione.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Non si comprende ugualmente perchè si debbano distribuire i benefici di una legge, che già di per sè è di natura eccezionale, preoccupandosi di coloro che in futuro potrebbero godere di un qualsiasi trattamento pensionistico da parte dello Stato.

Il Governo, pertanto, non è favorevole all'approvazione del secondo comma dell'articolo 3, e intende presentare l'emendamento del quale ho già dato lettura.

A parte le modificazioni proposte, il Governo è pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge.

L E P O R E . A mio avviso, la materia in questione dovrebbe inserirsi in quel disegno di legge, n. 943, che noi abbiamo esaminato in Commissione, in sede referente, e che è quindi passato all'esame e all'approvazione dell'Assemblea; quel provvedimento, infatti, tratta dello stesso problema, cioè le pensioni e i rapporti con l'I.N.P.S.

Non comprendo perchè si sia giunti alla formulazione di un disegno di legge a parte, mentre si sarebbe potuto emendare il n. 943; probabilmente la ragione va ricercata nel fatto che si è voluto evitare un ritardo nell'approvazione di quelle norme; infatti, qualora vi si fossero apportate delle modificazioni, il provvedimento stesso avrebbe dovuto tornare alla Camera per un nuovo esame.

T U P I N I . Mi sembra, comunque, che non vi sia alcun onere attuale per lo Stato.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Per il momento l'onere non c'è, ma vi sarebbe nell'ipotesi che queste persone, tornando dalla Libia, venissero assunte.

T U P I N I . In tal caso devo osservare che non si è provveduto a stabilire l'importo dell'onere in questione.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Per la spesa si attingerebbe, probabilmente, dal fondo globale.

P R E S I D E N T E . Faccio presente, a questo proposito, che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nul-

la da osservare per la parte finanziaria. Ritengo, comunque, che il senatore Alberti primo proponente del disegno di legge in esame e che è ora qui presente, potrà chiarire le perplessità e i dubbi che sono sorti nel corso della discussione.

N E G R I . Praticamente, le osservazioni sono state sollevate per quanto concerne la questione della retroattività, disposta dall'articolo 3 del disegno di legge.

A L B E R T I . Vi sono casi in cui questi medici, che prestano servizio presso il Governo libico, sono sottoposti alle umiliazioni più penose e mi riferisco specialmente a quelli del Dispensario antitubercolare. Non voglio qui richiamarmi all'opera di civiltà che l'Italia ha svolto in passato, perchè le malattie non guardano a idee politiche o a partiti; non rievoco, pertanto, nè il ventennio, nè il periodo precedente, ma faccio presente che l'opera esplicata dai medici italiani nella lotta antitubercolare è stata veramente ammirevole. Si è scoperta la tubercolosi perfino tra i tuareg, a mille chilometri dalla costa e si è constatato che certe tribù sono recidivissime a questa malattia; gli arabi stessi, poi, non vogliono che i medici italiani lascino Tripoli.

Non posso, ad esempio, non ricordare in questa sede — anche se avrei preferito non fare nomi — il caso della dottoressa Lollini, cognata del nostro collega Giua, la quale, dopo essersi contagiata di tubercolosi nell'esercizio della sua professione, trascorre ora in quei luoghi la sua vecchiaia, aiutata per quanto è possibile dagli arabi, che non dimenticano l'opera svolta da questa donna nel trascorso ventennio.

Questi medici, inoltre, hanno subito le vessazioni degli inglesi, oltre che quelle dello Stato libico, e vivono quasi alla giornata perchè, tra l'altro, hanno superato o stanno per superare i limiti di età.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Ho qui presente una lettera del Ministero degli esteri, nella quale è precisato il numero delle persone interessate a questo provvedimento, e sembra, come ripeto, che si tratti di 3 medici, di 23 tra infermiere e subalterni per l'ospedale, e di una impiegata del Consorzio, che non so se sia proprio la signora cui si è riferito il collega Alberti.

Ora, siamo tutti d'accordo sulla opportunità di approvare il disegno di legge in esame, sia per motivi di indole morale, sia per ragioni di giustizia, sia anche in considerazione di certi precedenti che si sono verificati.

Come ho precedentemente detto, secondo il parere del Governo, vi sarebbero da fare due osservazioni sull'articolo 3, rispettivamente per quanto concerne il primo e il secondo comma.

La prima osservazione è dovuta ad una ragione giuridica in quanto il primo comma del suddetto articolo tende a dare efficacia retroattiva alle disposizioni previste nel disegno di legge; il Governo, pertanto, proporrebbe di sopprimere le ultime parole, « e con effetto dal 29 marzo 1955 ».

Circa il secondo comma, ritengo opportuno ricordare alla Commisione la sua formulazione, che è la seguente: « Eventuali interruzioni di servizio successive al 29 marzo 1955 saranno considerate come avvenute per licenza senza assegni ed il personale che si trovasse ancora in tale posizione alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere richiamato in servizio con effetto dalla data della decisione di cui al precedente articolo 3 », vale a dire dal 29 marzo 1955.

Il Governo non riesce a comprendere la ragione di questa disposizione in quanto sembrerebbe, per i documenti che ho qui presenti, che ad eccezione di quel limitato numero di dipendenti ancora residenti in Libia, a Tripoli, tutto il resto del personale abbia trovato una sistemazione, per effetto di leggi precedenti, sistemazione che fu analoga a quella stabilita per gli avventizi, quando furono istituiti i ruoli transitori speciali. Agli avventizi, infatti, furono offerte due strade: l'allontanamento volontario, con un particolare trattamento economico di favore, oppure una sistemazione nei ruoli transitori speciali che ora, per effetto delle nuove disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati,

stabilite con legge 10 gennaio 1957, n. 3, sono diventati i ruoli aggiunti e che con un disegno di legge approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri — e che il Parlamento, se lo riterrà opportuno, approverà — avranno un ulteriore miglioramento.

Ora, vorrei domandare al senatore Alberti, che ha studiato attentamente il problema, se realmente, come situazione di fatto, vi è della gente, che già dipendeva dallo Stato o da Enti pubblici minori, in Libia, che non abbia trovato una sistemazione in Italia. Questo è il punto che vorrei chiarire.

A L B E R T I . Vi è il personale rimasto in Libia.

T E S S I T O R I . *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Ed a quello, infatti, diamo ora una sistemazione.

F R A N Z A . Vorrei far presente che se si tratta di personale in servizio verrà sistemato; ma coloro che non sono in servizio e che restano in Libia, non troverebbero considerazione da parte dello Stato italiano, qualora non dovesse essere approvato l'articolo 3 nel testo originario. Non dobbiamo dimenticare la situazione di coloro che sono stati costretti ad allontanarsi dall'ospedale o che comunque non sono più in servizio, che vivono laggiù e che senza l'approvazione di questa norma non troverebbero sistemazione ai fini della pensione, sistemazione che solo l'I.N.P.S. può dare.

T E S S I T O R I . *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Ma il Governo deve anche basarsi su dati di fatto. Allora, se vi è della gente che si trova nella situazione che ha fatto presente il senatore Franza, sono d'accordo; se, però, di fatto, questa situazione non esiste, mi sembra inutile formulare una norma in proposito.

A L B E R T I . Riterrei opportuno sentire in merito il Ministro della sanità, che possiede elementi precisi circa il numero e la situazione effettiva di coloro che sono rimasti in Libia.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Vi è, poi, anche un'altra questione che devo far presente, e cioè che se si arrivasse ad un qualche mutamento, che certamente avverrebbe solo nel senso di aumentare il numero delle persone interessate a questo disegno di legge, troverei ostacolo da parte del Tesoro. Il Tesoro, infatti, *bon gré, mal gré,* si è in un certo senso adattato ed ha acconsentito — perchè precedentemente si era dichiarato contrario — quando è venuto a conoscenza, attraverso il Ministero degli affari esteri e quello della sanità (che avevano, invece, dato parere favorevole) del numero limitato delle unità contemplate dal disegno di legge in questione.

Ora, se le unità di cui trattasi, anzichè essere 33 o 35 dovessero diventare 300 o 400, è evidente che anche il problema della copertura si porrebbe come problema essenziale.

A L B E R T I . Sarebbe a mio avviso opportuno, in base alle osservazioni fatte nel corso della discussione ed ai rilievi esposti dal rappresentante del Governo, un rinvio della discussione stessa, che permettesse un maggiore approfondimento del problema attraverso l'esame di ulteriori elementi.

B U S O N I . A me sembra che vi debba pur essere una ragione per cui l'articolo 3 è stato formulato così come risulta dal contesto del disegno di legge. Tale ragione, probabilmente, possiamo comprenderla, leggendo l'ultima parte della relazione che precede ed illustra gli articoli del provvedimento in esame. In essa è scritto, tra l'altro: « Si ritiene che il personale che potrà beneficiare della sistemazione prevista dall'unito disegno di legge si aggirerà intorno alle 43 unità, le quali sino a quando rimarranno in servizio in Libia nella posizione di " comandati " presso il Ministero degli affari esteri, graveranno sul bilancio di detto Dicastero in misura analoga a quella prevista per il personale già del soppresso Ministero dell'Africa italiana rimasto in quel territorio, per il quale, con la legge 16 maggio 1956, n. 496, sono state emanate norme particolari che disciplinano tale posizione ».

Ora, il personale attualmente in servizio è composto di 27 unità ed è evidente che, per arrivare a queste 43, vi sono altre persone che hanno bisogno, ai fini di una sistemazione, dell'approvazione dell'articolo 3. Non so in quale forma potremmo risolvere la questione, ma vorrei anche far presente che il disegno di legge è stato stilato con la collaborazione di elementi del Ministero della sanità.

FRANZA. Sempre nella relazione, però, si dice «... sino a quando rimarranno in servizio...»; ora, quello che io vorrei soprattutto rilevare è che si tratta non tanto di trovare una soluzione per una situazione attuale, quanto di una sistemazione per il futuro.

PRESIDENTE. Così stando le cose, credo che la Commissione tutta possa convenire sulla opportunità della proposta, fatta dal senatore Alberti, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, onde poter meglio esaminare la questione, alla luce di ulteriori elementi.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Resta inteso, pertanto, che i nuovi dati che potranno essere apportati a chiarificazione di questa materia, saranno esaminati in sede di discussione e di approvazione degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari